

N. R.G. 17993/2018



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BARI**

Quarta CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Cesaroni  
 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17993/2018 promossa da:

██████████ elettivamente domiciliato presso e nello studio dall'Avv. ██████████ e  
 dall'Avv. ██████████ dai quali è rappresentato e difeso.

ATTORE

CONTRO

██████████  
 ██████████ SOC. COP. a r.l., in persona del legale rappresentate p.t., elettivamente domiciliata  
 presso e nello studio dell'Avv. ██████████ da cui è rappresentata e difesa

CONVENUTO

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da note inviate per la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.12.2021, qui integralmente richiamate.

La causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione regolarmente notificato, ██████████ evocava in giudizio la ██████████  
 ██████████ a r.l. in persona del legale  
 rappresentante p.t., invocando l'accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo stipulato tra le  
 parti ex art. 1815 c.c., con condanna alla ripetizione delle somme indebitamente percepite dall'istituto  
 creditizio a titolo di interessi, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Nello specifico, la contestazione riguardava il contratto di mutuo ipotecario sottoscritto dalle parti il  
 23.11.2004, a rogito in Bari del notaio ██████████ n. Rep.68525, Racc. n. 7830, di  
 euro 200.000,00.

Parte attrice lamentava, dunque, il superamento del tasso soglia in relazione sia agli interessi moratori  
 che agli interessi corrispettivi.

Si costituiva in giudizio l'istituto di credito, contestando la fondatezza della domanda ed invocandone il  
 rigetto.

Concessi i termini ex art. 183 co.VI c.p.c, la causa era istruita mediante CTU contabile e rimessa  
 all'udienza di precisazione delle conclusioni, celebratasi il 21.12.2021, data nella quale la causa era  
 riservata per la decisione.

Parte attrice ometteva di comparire all'udienza di precisazione delle conclusioni e di depositare scritti  
 conclusivi.

La domanda principale è infondata e viene rigettata.



Il reato di usura è disciplinato dall'art. 644 c.p., integrato dalla l. 108/1996, la quale prevede un meccanismo di determinazione del tasso soglia, oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari ex art.644 c.p.; da un punto di vista civilistico, l'art. 1815 c.c. sanziona la pattuizione di interessi usurari con l'eliminazione degli interessi applicati.

Ai riferimenti legislativi, si aggiunga una ormai pacifica e copiosa giurisprudenza, (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Cass Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 04/04/2003, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000, Sez. 1, Sentenza n 14899 del 17/11/2000; v. anche C. Cost. 29/02) la quale ha affermato che gli interessi, siano essi corrispettivi o moratori, sono assoggettabili alla disciplina dell'usura che -come previsto dall'art. 644 c.p.- riguarda gli interessi a qualunque titolo pattuiti.

Gli interessi corrispettivi e moratori non possono essere cumulati tra loro nel conteggio, operando l'uno in sostituzione dell'altro.

Infatti, gli interessi corrispettivi costituiscono la controprestazione del mutuante per il godimento diretto di una somma di denaro, gli interessi moratori hanno, invece, natura di clausola penale, costituendo una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento.

Si tratta di unità eterogenee tra loro alternative e di conseguenza non cumulabili (Cfr. Cass. Sez. VI N. 31615/2021). Il tasso di mora, infatti, ha un'autonoma funzione risarcitoria per il fatto, solo eventuale e imputabile al mutuatario, del mancato o del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi.

Per procedere alla corretta verifica del tasso applicato, è necessario individuare il c.d. TEG (Tasso Effettivo Globale) rispetto al tasso- soglia, nel cui computo devono considerarsi gli interessi corrispettivi, gli interessi moratori, i costi accessori, ovvero tutte le spese connesse al finanziamento.

Secondo la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 19597/2020): "La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.

La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto".

Dall'accertamento contabile eseguito, condiviso dal Tribunale adito, risulta che il tasso corrispettivo ed il tasso di mora indicati in contratto risultano inferiori rispettivamente al tasso soglia ed al tasso soglia di mora del trimestre di riferimento; ad analoga conclusione si è giunti nella verifica del TEG.

In particolare, la verifica del TEG è avvenuta includendo nel calcolo gli ulteriori oneri aggiuntivi addebitati al mutuatario: le spese di istruttoria, le commissioni mensili di incasso rata, le spese annuali per le comunicazioni periodiche e le spese mensili per gli avvisi di scadenza rate; è stata esclusa la polizza assicurativa, rimasta non documentata in atti nell'an e nel quantum, nonché le spese per imposte e tasse e la commissione di estinzione anticipata, quest'ultima non costituendo una spesa connessa all'erogazione.

Pacifica la giurisprudenza sull'irrelevanza dell'usura sopravvenuta.

"E' priva di fondamento, infatti, la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla legge n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi" (Cfr. Cass. SS.UU. N. 24675/2017).

Sulla scorta di tali elementi, la domanda è rigettata.

Spese secondo soccombenza.



P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, Quarta sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED] a r.l., così provvede:

- Rigetta la domanda;
- Condanna l'attore al rimborso delle spese processuali in favore della convenuta, liquidate in € 13000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge;
- Pone in via definitiva a carico dell'attore le spese di CTU.

Bari, 28 marzo 2022

Il Giudice  
Dott. Paola Cesaroni

